

COMUNICAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 160 DEL 24 LUGLIO 2023: PRIME INDICAZIONI E RICOGNIZIONE

Con Ordinanza del 09.08.2022 il Tribunale di Brescia ha accolto l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 5 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 con cui Regione Lombardia ha attribuito ai Comuni le funzioni sulle bonifiche.

Si è, dunque, incardinato il giudizio avanti la Corte Costituzionale, nel quale Regione Lombardia si è costituita a difesa della propria legge regionale; il 4 aprile 2023 si è tenuta udienza pubblica nel corso della quale le parti hanno discusso le proprie difese.

Con successiva sentenza n. 160 del 24 luglio 2023, la Consulta ha disposto l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2006, n. 30, recante «*Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - collegato 2007*».

In particolare, la sentenza citata ritiene che la potestà legislativa esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. esprime ineludibili esigenze di protezione di un bene, quale l'ambiente, unitario e di valore primario, che sarebbero vanificate ove si attribuisse alla regione «la facoltà di rimetterne indiscriminatamente la cura a un ente territoriale di dimensioni minori, in deroga alla valutazione di adeguatezza compiuta dal legislatore statale con l'individuazione del livello regionale» (sentenza n. 189 del 2021). Precisa, quindi, la sentenza che nel disegno del legislatore statale contenuto nel codice dell'ambiente **si riserva alla regione (e non ad altri enti) la funzione amministrativa nella materia della bonifica dei siti inquinati (artt. 198 e 242 del d.lgs. n. 152 del 2006)**, materia per costante, risalente giurisprudenza costituzionale ricompresa in quella dell'ambiente e quindi riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Pertanto, la Consulta statuisce l'illegittimità costituzionale della predisposizione, da parte del legislatore regionale, di un modello di distribuzione delle competenze decisionali, che individua nel Comune territorialmente competente l'ente al quale è assegnata la cura del procedimento amministrativo di bonifica di un sito inquinato, ex art. 242 del d.lgs. 152/06, in quanto contrasterebbe con la volontà espressa del legislatore nazionale che ai sensi del medesimo articolo, invece, ha attribuito tale potere alle Regioni non prevedendo, peraltro, la possibilità della Regione di delegare tali funzioni amministrative ad un altro ente.

RICADUTE DELLA PRONUNCIA DI INCOSTITUZIONALITA'

Dalla dichiarazione di incostituzionalità deriva che la disposizione dichiarata incostituzionale non può avere applicazione dal 27 luglio 2023 (giorno successivo alla pubblicazione della decisione sulla Gazzetta Ufficiale in data 26 luglio 2023).

In particolare, quindi, per quanto sopra precisato, non potrà più trovare applicazione l'art. 5 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 e, pertanto, i Comuni non potranno più esercitare le funzioni relative alle procedure operative ed amministrative ivi elencate e segnatamente:

- la convocazione della conferenza di servizi, l'approvazione del piano della caratterizzazione e l'autorizzazione all'esecuzione dello stesso, di cui all'articolo 242, commi 3 e 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- la convocazione della conferenza di servizi e l'approvazione del documento di analisi di rischio, di cui all'articolo 242, comma 4, del d.lgs. 152/2006;

- l'approvazione del piano di monitoraggio, di cui all'articolo 242, comma 6, del d.lgs. 152/2006;
- la convocazione della conferenza di servizi, l'approvazione del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza e delle eventuali ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, nonché l'autorizzazione all'esecuzione dello stesso, di cui all'articolo 242, commi 7 e 13, del d.lgs. 152/2006;
- l'accettazione della garanzia finanziaria per la corretta esecuzione e il completamento degli interventi autorizzati, di cui all'articolo 242, comma 7, del d.lgs. 152/2006;
- l'approvazione del progetto di bonifica di aree contaminate di ridotte dimensioni, di cui all'articolo 249 e all'allegato 4 del d.lgs. 152/2006;
- l'approvazione della relazione tecnica per la rimodulazione degli obiettivi di bonifica, di cui all'articolo 265, comma 4, del d.lgs. 152/2006.

Conseguentemente, dal giorno successivo alla pubblicazione, le citate funzioni amministrative indicate all'articolo 5 della L.R. 30/07/2006 devono essere esercitate dalla Regione.

A tal proposito si precisa che, secondo il principio statuito dall'orientamento giurisprudenziale consolidato, l'efficacia retroattiva della sentenza dichiarativa dell'illegittimità costituzionale di norma di legge non si estende ai rapporti esauriti, ossia a quei rapporti che, sorti precedentemente alla pronuncia della Corte Costituzionale, abbiano dato luogo a situazioni giuridiche ormai consolidate ed intangibili in virtù del passaggio in giudicato di decisioni giudiziali, della definitività di provvedimenti amministrativi non più impugnabili, del completo esaurimento degli effetti di atti negoziali, del decorso dei termini di prescrizione o decadenza, ovvero del compimento di altri atti o fatti rilevanti sul piano sostanziale o processuale.

Pertanto, laddove gli atti amministrativi emanati dai Comuni in esecuzione delle funzioni di cui all'articolo 5 della L.R. 30/2006 siano divenuti definitivi e non più impugnabili, la sentenza non attua una caducazione automatica degli stessi. Diversamente, laddove gli stessi possano essere qualificati quali atti non definitivi, atti endoprocedimentali ovvero ancora sia pendente una eventuale impugnazione dinanzi al TAR (o a diverso giudice competente), gli effetti della sentenza della Corte si dispiegheranno altresì su tali atti.

Per quanto sopra, le operazioni e gli interventi di bonifica che siano già stati autorizzati sulla base di piani di bonifica già adottati con atto non più impugnabile come sopra indicato, potranno proseguire senza alcuna interruzione delle attività.

Si precisa, inoltre, che Regione Lombardia ha intrapreso un confronto con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica al fine di proporre una modifica normativa risolutiva a livello nazionale che legittimi l'esercizio da parte dei Comuni delle competenze sopra richiamate in tema di bonifiche.

Nel frattempo, e in ogni caso, Regione Lombardia intende comunque attivarsi al fine di quantificare le risorse finanziarie e umane per l'espletamento delle medesime funzioni amministrative e, pertanto, risulta necessario in questa sede attivare una preliminare verifica dello stato di avanzamento dei procedimenti di bonifica in corso di istruttoria da parte dei Comuni del territorio lombardo. A tal fine, si richiede a tutti i Comuni del territorio lombardo di compilare per ogni procedimento di bonifica in istruttoria l'allegata scheda alla presente restituendola a Regione Lombardia entro l'8 settembre 2023.

Resta inteso che, nel frattempo, per tutte le informazioni che si rendessero necessarie ai fini della compilazione della scheda allegata possono essere contattati i competenti uffici ai seguenti contatti:

- infobonifiche@regione.lombardia.it casella postale attiva a partire dal 3 agosto 2023;
- 02.67652695 oppure 02.67653334;

Ci si riserva di effettuare eventuali ulteriori comunicazioni che si rendessero necessarie a seguito delle interlocuzioni e delle attività in corso.

Con riferimento ai progetti di bonifica dei siti orfani finanziati con risorse del PNRR (M2C4, intervento 3.4), le tempistiche e le modalità attuative restano inalterate.